



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Blasi C.- Resistenza
– Mandato difesa al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 1 (uno) del mese di ottobre, alle ore 09:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'ing. Lucibello Francesco.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso al Magistrato del Lavoro proposto dal dipendente Blasi Cosimo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lella, inteso ad ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare inflittagli dal Direttore Generale;
- preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 10 novembre 1999;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nel ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente Blasi Cosimo per la causale di cui in narrativa;
- di affidare il mandato difensivo al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



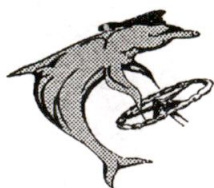
IL SEGRETARIO
(ing. Francesco Lucibello)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **- 1 OTT, 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 11/ottobre/1999

Prot. n° : Dir/ 2032/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

T A R A N T O

Winde 12.10.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 1° e 6 ottobre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 –
160 – 161 – 162 – 163 – 164 – 165.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

14853/99

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO-Sezione lavoro.

Il Sig. Blasi Cosimo, elettivamente domiciliato in Taranto, C.so Italia n. 114, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lella che lo rappresenta e difende giusta procura a margine, propone opposizione

contro

il provvedimento disciplinare inflittogli dall'AMAT in data 30/11/98 e consistente in due giorni di sospensione dal soldo e dal servizio nonché nella proroga del periodo di prova, fino al 1 giugno 99, nella nuova qualifica di operaio qualificato di IV livello.

Fatto.

1) egli, dipendente dell'AMAT, in data 1/8/98 è stato nominato operaio qualificato e sottoposto a un periodo di prova, in tale qualifica, di sei mesi;

2) il giorno 2/11/98 il capo area tecnica gli contestava che il 22/10/98 aveva minacciato e ingiuriato, dinanzi a testimoni, il capo operaio Ricatti Pietro;

3) con lettera del 18/11/98 si giustificava spiegando che tra lui e il Ricatti era "volata" qualche reciproca parola grossa, fuori dall'azienda e dall'orario di lavoro, nel corso di una discussione insorta per motivi del tutto personali e estranei al servizio;

4) l'azienda, a mezzo del direttore generale, gli ha applicato la richiamata sanzione disciplinare ritenendo le giustificazioni "insufficienti in quanto non rilevante, ai fini disciplinari, che i fatti contestati fossero accaduti fuori o all'interno dell'azienda, nè che si fosse o meno in servizio".

Tale sanzione è illegittima per i seguenti

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	10157
22 SET. 1999	
Dirigente Amm. n. vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
C.A.	

Avv. Giovanni Lella
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nella fase esecutiva nonché nel giudizio di appello e di eventuale opposizione, con facoltà di sottoscrivere l'atto, di transigere e conciliare, con promessa di rito. AutorizzandoVI, all'uopo, a rilasciare in mio nome quietanze liberatorie. Eleggo domicilio presso il vostro studio.

Blasi
e sottoposto
avv. Lella
19557

Depositata in Cancelleria

IL 20 MAG. 1999

IL CANCELLIERE

motivi.

Secondo la contestazione il ricorrente avrebbe minacciato e ingiuriato, dinanzi a testimoni, il capo operaio Ricatti Pietro.

Egli si è giustificato ammettendo che, effettivamente, venne a diverbio con il Ricatti e che, nell'occasione, "volò" qualche *reciproca* parola grossa. Ha aggiunto che il diverbio avvenne fuori dall'azienda, dall'orario di servizio e per motivi personali e estranei al servizio.

L'azienda, pur non contestando la versione dei fatti fornita dal ricorrente e ammettendo, quindi, che il diverbio era avvenuto fuori dall'azienda, dall'orario di servizio e per motivi personali e estranei al servizio, ha, tuttavia, dichiarato di ritenere irrilevanti tali circostanze. Ha applicato, però, diversamente da quanto contestato (art. 43, n. 3, R.D. 148/31, All. A), la sanzione prevista dall'art. 42, n. 3 che punisce non già le contestate minacce e ingiurie gravi verso i superiori ma il compimento di atti irrispettosi verso i superiori.

Da tali fatti emergono le seguenti considerazioni:

a) Al ricorrente è stato contestato di aver minacciato e ingiuriato un superiore.

Le espressioni, minacce e ingiurie, tuttavia, non rappresentano dei fatti ma la qualificazione di fatti che, nel caso che occupa, risultano inespressi e ancora non conosciuti. Conseguenza la impossibilità di difendersi da quanto risulta essere un giudizio del tutto privo di alcun supporto in fatto.

Ne deriva la illegittimità della sanzione per la mancanza di una concreta contestazione.

b) Sembra che l'AMAT, in un secondo momento, abbia ritenuto, diversamente da quanto originariamente contestato, che il





ricorrente abbia posto in essere fatti irriguardosi nei confronti del superiore. Ha adottato, quindi, il relativo provvedimento disciplinare senza contestare tali diversi fatti che, in conseguenza, sono rimasti del tutto oscuri.

Ne deriva la illegittimità della sanzione per la mancanza di una contestazione sia formale che concreta.

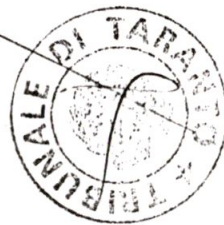
c) Se, per pura ipotesi, si ritenesse sussistente una valida contestazione, non potrebbe, tuttavia, condividersi l'assunto dell'AMAT secondo il quale (per ripetere le sue stesse parole) sarebbe irrilevante che il "fatto contestato" si sia verificato fuori dall'azienda, dall'orario di servizio e per motivi personali e estranei al servizio. Come dire che il ricorrente sarebbe soggetto a procedimento disciplinare se, assistendo a una partita di calcio, per motivi di tifoseria, mandasse a quel paese il suo capo operaio!

Il potere gerarchico, che si contrappone al dovere di subordinazione, non può che essere esercitato sul luogo di lavoro, nelle ore di lavoro e per motivi attinenti al lavoro. Conseguenza che fuori da tali casi il dipendente risponde dei propri comportamenti all'autorità preposta - che non è certo il datore di lavoro - quando siano penalmente o civilmente illeciti; salvo, ovviamente, che non incidano negativamente sul rapporto fiduciario tra datore e prestatore, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e della natura della prestazione.

Cosa che certamente non sussiste nel caso di specie atteso che, al più, tra il ricorrente e il suo capo vi è stato uno scambio di "cortesie" verbali con successivo chiarimento e conciliazione.

Vale infine rammentare che l'obbligo, di tenere un comportamento riguardoso nei confronti del superiore, non esime quest'ultimo dall'avere





uguale riguardo nei confronti del preposto e che, in presenza di reciproche mancanze di riguardo, è arduo ritenere punibile solo la parte più debole.

Sulla giurisdizione del giudice adito.

Poiché certamente l'AMAT, costituendosi in giudizio, solleva questione circa la giurisdizione del giudice adito, sembra opportuno sin da ora rilevare che l'art. 58, co. 2 del R.D. n. 148/1931, All. A. demanda alla giurisdizione amministrativa le sole sanzioni gravi adottabili dal Consiglio di Disciplina.

Deve dedursi, quindi, che le sanzioni meno gravi, come quella in questione, adottate da organi diversi, sono giustiziabili dall'A.G.O. .

Tale normativa, peraltro, sembra possa considerarsi abrogata dalla legge n. 270/88, dal D.L. vo 3/2/93, n. 29 e dal D.L. vo 31/3/98, n. 80 che, salvi i rapporti ivi espressamente indicati, demanda all'A.G.O. la materia relativa al pubblico impiego.

Riservando di più ampiamente dedurre, rassegna le seguenti

conclusioni.

Voglia il sig. Pretore dichiarare nulla, annullabile, inefficace e, comunque, illegittima la sanzione disciplinare impugnata.

Condannare l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Taranto, via C. Battisti n. 657, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.

Esibisce.

Lettera contestazione, discolpe, provvedimento disciplinare, richiesta conciliazione UPLMO.





Occorrendo e senza alcuna inversione dell'onere, chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante dell'AMAT e prova per testi sui seguenti capitoli:

vero che il diverbio tra il ricorrente e Ricatti Pietro è avvenuto fuori dall'azienda e dall'orario di lavoro;

vero che il diverbio è avvenuto per fatti personali e privati;

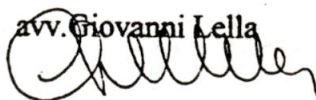
vero che gli interessati, avuto un chiarimento, si sono riappacificati.

Indica a teste: De Vita Lucio. Riserva di indicarne altri in un assegnando termine.

Riserva, altresì, di chiedere ulteriori mezzi istruttori all'esito delle difese di controparte.

Taranto li 20/5/99.

avv. Giovanni Lella



IL PRETORE,

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza,

fissa

l'udienza di discussione per il giorno 1/9/99 ore 930

col seguito ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata a parte convenuta, a cura del ricorrente, entro il termine di legge.

Taranto li 2/9/99

Il Cancelliere

Il Pretore





Verbale di udienza

Il giorno 1999, il giorno 1 del mese
di settembre, di nuovo al giudice
verbal del lavoro, dott. Tocco,
e' chiamata la causa

tra

Blasi Rosina - - ricorrente

av. G. Belle

contro

Gianelli s.r.l. - convenuta.

E' comparso il procuratore della
ricorrente e, ai fini della partecipazione,
il dott. F. Ballo.

L'avv. Belle, rileva che il ricorso
e' stato notificato oltre i 30 giorni
dalla presunta udienza e che nessuno
si e' costituito ne' e' comparso per
la convenuta, chiede fissarsi nuova
udienza di discussione con termine
per la notifica.

Il Giudice

fissa l'udienza di discussione per il giorno
10/11/99 rinviando al ricorrente di notificare
il ricorso e il presente verbale entro il 4/10/99

Il Giudice



Copia conforme all'originale

2

Taranto

- 1 SET. 1999



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
CANCELLIERE
(Maria Lina COSTANTINI)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al Sig. _____

AGAT - legale rappresentante -

abitante in Taranto - Via E. Bellisari n. 697

mediante consegna di copia conforme all'originale
mani.

a mani dell'impiegato Luigi Rofor
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione del

N. 22/9/99

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNIP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

